

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Le istruzioni infrangono il sogno del credito di imposta sui dividendi soggetti al 26%***

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

## IL QUADRO RW 2020: COMPILAZIONE E CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Esiste un problema spinoso che coinvolge la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia soggetti alla **tassazione del 26%**. Ipotizziamo il caso di una persona fisica residente fiscalmente in Italia che percepisce **dividendi da una società estera che non è considerata paradisiaca**. Si ipotizzi, per fare un esempio, il caso di una **società lussemburghese**.

La convenzione tra Italia e Lussemburgo prevede l'applicazione di una tassazione (generalmente operata sotto forma di ritenuta) del 15%. Se il **dividendo ammonta a 100, la ritenuta ammonterà a 15 ed il netto frontiera 85**.

Si suppone, inoltre di dover applicare la **tassazione sostitutiva del 26%**. Potrebbe essere il caso di una partecipazione non qualificata o di una partecipazione qualificata ma relativamente agli utili maturati dal 2018.

Il primo problema è quello di **valutare se la tassazione del 26% debba avvenire su 100 (lordo frontiera) o sul netto di 85 (netto frontiera)**.

La **tesi del netto frontiera** appare quella più coerente per una serie di ragioni.

Innanzitutto, come chiarito nella [circolare AdE 26/E/2004](#), nel caso in cui intervenga un intermediario nella riscossione (ad esempio una fiduciaria), la **ritenuta del 26% dovrà essere operata nel netto frontiera**. Non vi è ragione di discriminare la partecipazione detenuta direttamente dal contribuente rispetto a quella **detenuta attraverso la fiduciaria**.

Ma vi è di più. Siccome l'Agenzia delle Entrate ha tradizionalmente sostenuto che dalle imposte sostitutive come quella in discorso **non è scomputabile un credito di imposta a fronte**

delle ritenute estere, l'applicazione della **tassazione sostitutiva sul netto frontiera** attenua, seppur leggermente, la **doppia imposizione**.

Purtroppo, l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate risulta essere di **segno opposto**.

Nella parte conclusiva della [risoluzione AdE 80/E/2007](#), in relazione ai dividendi non qualificati, l'Agenzia ha precisato che *"nel caso in cui l'utile distribuito dall'Ente non residente non dovesse transitare per il tramite di un intermediario residente in Italia, il relativo reddito dovrà essere assoggettato ad **imposizione sostitutiva del 12,50 per cento** (senza possibilità di optare per il regime della dichiarazione ex articolo 18, comma 1, Tuir né di utilizzare il credito d'imposta di cui all'articolo 165 del Tuir) **al lordo delle eventuali ritenute subite nello Stato estero**"*.

Sulla stessa scia si pongono anche le **istruzioni al quadro RM del Modello Redditi Persone fisiche** che, in relazione al **rigo RM12 che accoglie i dividendi esteri a tassazione sostitutiva**, affermano che nella colonna 3 si deve indicare **l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto**.

La conseguenza di questo approccio è evidente. Se viene applicata nel Paese della fonte una **ritenuta del 15%**, la **tassazione complessiva si attesterà sul 41%** (=26% + 15%).

Tuttavia, una **novità di significativo rilievo** si è rinvenuta nelle **Modello Redditi 2020 per il 2019** e nelle relative **istruzioni**, nella prima versione diramata a fine gennaio 2020, con l'inserimento di una colonna – la colonna 5 del rigo RM12 – in cui indicare, ai fini dello scomputo, l'imposta estera. Tale circostanza, di conseguenza, tendeva a **sfumare il tema del lordo o del netto frontiera**.

Con il **credito di imposta**, infatti, indicando il lordo frontiera, si otteneva una **tassazione complessiva del 26% in quanto la ritenuta estera scomputata è generalmente di ammontare inferiore**.

Purtroppo il sogno si è infranto in quanto con la **versione successiva delle istruzioni e del Modello diramate il 27 aprile 2020**.

In tale versione la **colonna 5 del rigo RM12** è stata riservata al caso del credito IVCA ossia a fronte dell'imposta sui contratti assicurativi detenuti all'estero.

Senza approfondire il caso di specie, non possiamo che lamentare la **mancata inversione dell'Ufficio**.

La tesi sostenuta dall'Agenzia trova una importante conferma nella lettera dell'[articolo 18 del Tuir](#); tuttavia, non si può trascurare che, in ipotesi di **ritenuta estera del 15%**, si configura un **prelievo che potrebbe risultare addirittura più oneroso** rispetto a quello previsto per i dividendi paradisiaci, i quali concorrono integralmente a tassazione ai fini Irpef.

Tale aspetto risulta palesemente in conflitto con le **libertà statuite dal Trattato istitutivo della CEE**.